NOTAIO MARIO MONTI
20124 MILANO - VIA BOSCOVICH 61
T. 02.99291387 - F.02.56561074

Registrato a
MILANO - DP I
il **7 febbraio 2022**
n. **8289**
Serie **1T**
pagati euro **200,00**
Modello Unico

Repertorio n. 3009 Raccolta n. 2261

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di febbraio,
2 febbraio 2022
alle ore quattordici
in Milano, alla Via Bernardino Zenale, 5, in una sala riunioni dello studio legale Pozzi&Partners.
Innanzi a me dottor Mario Monti, Notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, si costituisce:
- **DANA** (cognome) **DANIELA** (nome) nata a Milano il 23 agosto 1965, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra, che mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente dell'associazione

"FIGLI DELLA SHOAH"

con sede in Milano, via Sally Mayer n. 4/6 , codice fiscale 97218570154.
La costituita, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta associazione, convocata ai sensi di statuto in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto dell'Associazione Figli della Shoah al Codice degli Enti del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio redigo il presente verbale ai sensi di legge.
Ai sensi del vigente Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea la costituita, che dichiara, constata e fa constare:
- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto con avviso trasmesso agli associati in data 18 gennaio 2022;
- che sono presenti in totale numero 48 (quarantotto) associati, su un totale di numero 57 (cinquantasette) associati di cui:
- 4 (quattro) in proprio;
- 44 (quarantaquattro) associati per delega;

come risulta dal Foglio delle Presenze che, firmato dalla costituita e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta dal costituito; le deleghe, previa verifica della loro validità da parte della Presidente, vengono acquisite agli atti dell'associazione;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti:
-- la costituita, in qualità di Presidente;
-- Susanna Barki nata a Tripoli il 22 maggio 1960 Vice Presidente
-- Enrico Grisanti nato a Milano il giorno 11 luglio 1958 Tesoriere
-- Maurizio Pozzi nato a Milano il 1° giugno 1960, Consigliere

- che gli Associati, in proprio e come rappresentati, hanno diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea alla luce del vigente Statuto.
La Presidente, pertanto, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed illustra i motivi che suggeriscono, per un migliore svolgimento dell'attività associativa, di adeguare lo statuto dell'associazione; ciò al fine (i) di ottemperare alle norme che consentiranno all'associazione di divenire "Associazione di Promozione Sociale" ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore e (ii) di iscrivere, di conseguenza, la associazione stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (fermo restando che l'associazione non richiederà, in tal modo, la personalità giuridica).
Proseguendo nell'esposizione, la Presidente evidenzia come molti dei requisiti attualmente richiesti dalla legge sono già in possesso dell'Associazione, infatti essa:
- ha un numero di associati maggiore di sette persone fisiche;
- svolge attività di solidarietà sociale come previsto all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- si avvale prevalentemente dell'attività di volontari;
- non prevede trasferimenti delle quote associative né collega la partecipazione alla titolarità di quote patrimoniali;
- consente l'accesso all'associazione di nuovi membri sulla base di parametri di non discriminazione, ragionevolezza e coerenza.
Evidenzia tuttavia come, oltre ai requisiti specifici richiesti per le Associazioni di Promozione Sociale, l'Associazione dovrà necessariamente adeguare il proprio Statuto e renderlo conforme ai dettami del Codice del Terzo Settore, nelle parti ove lo stesso attualmente se ne discosta.
In particolare, dovranno essere apportate, tra l'altro, le seguenti modifiche (come previsto dalla legge, nonché come specificato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27.12.2018):
- dovranno essere meglio esplicitate le attività di interesse generale svolte dall'Associazione (articolo 5 del Codice del Terzo Settore);
- dovrà essere meglio specificata l'indicazione delle finalità perseguite dall'Associazione (articolo 5 del Codice del Terzo Settore);
- dovranno essere indicate le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione (Articolo 9 del Codice del Terzo Settore);
- dovrà essere espressamente previsto il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e la devoluzione del patrimonio al perseguimento delle finalità (Articolo 8 del Codice del Terzo Settore);
- la denominazione sociale dovrà essere aggiornata con la locuzione "associazione di promozione sociale" (o "aps");

- dovrà essere previsto l'obbligo di redazione del bilancio e l'obbligo di tenuta dei libri sociali, con previsione della facoltà degli associati di esaminare gli stessi con specifiche modalità (Articolo 13 e 15 del Codice del Terzo Settore);
- dovranno essere disciplinate le procedura di ammissione degli associati (Articolo 23 del Codice del Terzo Settore) e le materie di competenza dell'Assemblea (Articolo 25 del Codice del Terzo Settore).

La Presidente fa presente, altresì, che l'Associazione, una volta che lo Statuto verrà adeguato, potrà richiedere direttamente l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), a mezzo del legale rappresentante, fermo restando, come sopra precisato, che non verrà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente.

A questo punto, la Presidente illustra agli intervenuti, analiticamente, il testo dello statuto, riportante le modifiche sopra sinteticamente descritte, ed invitando i presenti ad esporre le proprie considerazioni a riguardo.

Esaurita la discussione l'Assemblea, udita l'esposizione della Presidente, con il voto espresso verbalmente, all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dalla Presidente

DELIBERA

== di modificare la denominazione dell'ente in "FIGLI DELLA SHOAH - associazione di promozione sociale", precisando che la locuzione "associazione di promozione sociale" integrerà automaticamente la denominazione sociale solo in seguito all'avvenuta iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi di legge;

== di modificare lo scopo dell'associazione nel modo seguente: "L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare esercita le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117:

- organizzazione e gestione nonché di promozione di attività culturali nei campi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché dell'istruzione, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La sua attività, principalmente incentrata alla promozione della pace tra i popoli, dei diritti umani, civili e sociali e alla nonviolenza, consiste nel riunire i discendenti e i familiari delle vittime della Shoah per difendere la memoria dei loro cari, assicurandosi che la loro tragedia non sia né dimenticata, né sminuita.

In particolare, tra gli scopi dell'Associazione rientrano quelli di:

- dare supporto psicoterapeutico specializzato, ai sensi di legge, e assistenza ai sopravvissuti ed alle loro famiglie;
- collaborare a tramandare il ricordo della Shoah nelle scuole e nelle altre istituzioni didattiche e culturali, offrendo iniziative di formazione e metodologie destinate in particolare al

personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per una corretta didattica della Shoah;
- organizzare manifestazioni culturali commemorative autonomamente e/o in collaborazione con altre associazioni già esistenti;
- combattere ogni forma di negazionismo e revisionismo atti ad alterare la verità storica della Shoah promuovendo una cittadinanza attiva;
- collaborare e mantenere contatti con le altre associazioni estere dei figli della Shoah;
- difendere gli interessi morali e materiali dei deportati e dei loro discendenti.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e di quelle consentite per le associazioni di promozione sociale.
Ai sensi dell'art. 35 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 l'Associazione svolge le attività di cui sopra in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati."
== di adottare il nuovo testo dello statuto che, lasciando inalterata la sede legale (in Milano, via Sally Mayer n. 4/6), e la durata, contiene le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, nonché le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione e, in generale, le norme relative al funzionamento dell'ente, norme tutte che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.
Il testo dello Statuto, nella sua versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta dalla costituita.
A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore quattordici e venti.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto interamente da me Notaio, in parte con mezzi elettronici ed in parte integrato di mio pugno, e dello stesso ho dato lettura, senza gli allegati per esserne stato espressamente dispensato, alla costituita che lo approva, lo sottoscrive in calce e lo firma in margine, con me notaio alle ore quattordici e venticinque.
Consta di due fogli per sei facciate fin qui.
FIRMATO DANA DANIELA
FIRMATO MARIO MONTI NOTAIO SEGUE SIGILLO

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 3009/2261

	NOME E COGNOME	PRESENTE IN PROPRIO	PRESENTE PER DELEGA	DELEGATO
1	ASCOLI Vito		x	GRISANTI
2	BASEVI Susanna		x	GRISANTI
3	BISIGHINI Alessandra			
4	BO Angelo		x	GRISANTI
5	CASALI STEFANO		x	GRISANTI
6	CASTAGNA Alberto		x	GRISANTI
7	CATAV Galia		x	GRISANTI
8	CORSI Stefano		x	GRISANTI
9	CORTI Flavia		x	GRISANTI
10	DE ZUCCATO Gianni		x	GRISANTI
11	FERRIGHI Lorenza			
12	GHIRLANDA Michela		x	GRISANTI
13	GILIOTTI Igal		x	GRISANTI
14	GRANETTO Paolo		x	GRISANTI
15	GUERRA Francesca		x	GRISANTI
16	JENNA PAOLO		x	GRISANTI
17	MACCAFERRI Monica			
18	MASARDI Leonora		x	GRISANTI
19	RAFFAELI Roberto			
20	PEDROTTI Andrea			
21	ROLFI Flavio			
22	SCODELLER Ezio			
23	VACCA Angiola		x	BARKI
24	VITALI Licia		x	BARKI
25	ASCOLI Laura		x	BARKI
26	CASES Bruna		x	BARKI
27	D'URBINO Giordano		x	BARKI
28	KALMAN Katalin		x	BARKI
29	LIVIERI Lionella		x	BARKI
30	MODIANO Lily		x	BARKI
31	MODIANO RENZO			
32	MODENA Sara		x	DANA
33	OREFICE Ada		x	BARKI
34	OTTOLENGHI Patrizia		x	BARKI
35	PIRANI Gianpaolo		x	BARKI
36	SALINAS Margherita		x	BARKI
37	STERNFELD ANNA		x	BARKI

38	SILVERA BARBARA		x	POZZI
39	SZULC MARCO			
40	ZARFATI Giuseppe		x	BARKI
41	ZARHI Samuel		x	BARKI
42	BAUER ROSANNA		x	DANA
43	DANA Daniela (Presidente)	x		
44	SUSANNA BARKI (Vicepresidente)	x		
45	SCARPA Marina (Vicepresidente)		x	DANA
46	BARISSEVER SELMI		x	DANA
47	GRISANTI Enrico (Tesoriere)	x		
48	CAVALIERE FANIA		x	DANA
49	CAVALLARIN Marco		x	DANA
50	CORREGGIA Riccardo		x	DANA
51	FIANO Davide		x	DANA
52	GALLI Martina		x	DANA
53	ISRAEL Roberto		x	DANA
54	POZZI Maurizio	x		
55	SAVIANO Debora		x	DANA
56	WACHSBERGER Clara		x	DANA
57	BELLI PACI Luciano		x	DANA

FIRMATO DANA DANIELA

FIRMATO MARIO MONTI NOTAIO SEGUE SIGILLO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FIGLI DELLA SHOAH"

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Costituzione e sede

È costituita l'Associazione denominata: **"FIGLI DELLA SHOAH – associazione di promozione sociale"**, con sede in Milano, via Sally Mayer n. 4/6 e con sedi locali in Italia, dovunque verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

La locuzione "associazione di promozione sociale" integrerà automaticamente la denominazione sociale solo in seguito all'avvenuta iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

2) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

3) Scopo dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare esercita le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117:

- organizzazione e gestione nonché di promoziondi attività culturali

nei campi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché dell'istruzione, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La sua attività, principalmente incentrata alla promozione della pace tra i popoli, dei diritti umani, civili e sociali e alla nonviolenza, consiste nel riunire i discendenti e i familiari delle vittime della Shoah per difendere la memoria dei loro cari, assicurandosi che la loro tragedia non sia né dimenticata, né sminuita.

In particolare, tra gli scopi dell'Associazione rientrano quelli di:

- dare supporto psicoterapeutico specializzato, ai sensi di legge, e assistenza ai sopravvissuti ed alle loro famiglie;
- collaborare a tramandare il ricordo della Shoah nelle scuole e nelle altre istituzioni didattiche e culturali, offrendo iniziative di formazione e metodologie destinate in particolare al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per una corretta didattica della Shoah;
- organizzare manifestazioni culturali commemorative autonomamente e/o in collaborazione con altre associazioni già esistenti;
- combattere ogni forma di negazionismo e revisionismo atti ad alterare la verità storica della Shoah promuovendo una cittadinanza attiva;
- collaborare e mantenere contatti con le altre associazioni estere dei figli della Shoah;
- difendere gli interessi morali e materiali dei deportati e dei loro discendenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o

di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e di quelle consentite per le associazioni di promozione sociale.
Ai sensi dell'art. 35 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 l'Associazione svolge le attività di cui sopra in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4) Associati

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli Associati si dividono in tre categorie:
1) ordinari: ebrei vittime delle deportazioni e coloro il cui genitore o membro della famiglia sia stato vittima dei crimini nazisti e della "soluzione finale" in quanto appartenente al Popolo Ebraico;
2) simpatizzanti: tutti coloro che, non rientrando nella definizione di cui al punto 1), aderiscono agli scopi del presente statuto;
3) benemeriti: coloro ai quali verrà conferita dal Consiglio Direttivo tale qualifica, in considerazione di particolari meriti dimostrati nei confronti dell'Associazione.
Sono in ogni caso escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati.
Chi intende divenire associato ordinario deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, valutando la potenziale ammissione del candidato in conformità alle finalità perseguite dall'Associazione e in base ai criteri di non discriminazione, ragionevolezza e coerenza. La deliberazione è comunicata all'interessato e viene annotata nel libro degli Associati.
La deliberazione di rifiuto deve essere motivata, entro il medesimo termine di cui al punto precedente e comunicata tempestivamente al candidato.
Chi intende divenire Associato ed ha ricevuto comunicazione di rifiuto all'ammissione può presentare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, istanza all'Assemblea affinché si pronunci sulla domanda di partecipazione. L'Assemblea decide su apposita convocazione o, in mancanza, in occasione della successiva convocazione, sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, ragionevolezza e coerenza.
Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
L'ammontare della quota associativa annuale è determinato dal Consiglio Direttivo e rimane fermo anche per gli anni successivi, fino a diversa deliberazione.
La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Il Consiglio Direttivo delibera altresì, con decisione motivata, sull'esclusione degli Associati, che potrà avvenire per perdita

dei requisiti di ammissione, per gravi inadempienze o per mancato pagamento della quota associativa annuale.

ORGANI

5) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, sono altresì organi dell'Associazione l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

È prevista inoltre la facoltà del Consiglio Direttivo di nominare al proprio interno un Segretario, nonché quello di nominare anche al proprio esterno un Presidente Onorario.

6) Norma Transitoria

All'atto della costituzione della presente Associazione il Consiglio Direttivo è formato dall'insieme dei soci fondatori, con il compito di gestire l'Associazione stessa fino alla convocazione della prima Assemblea, che dovrà avvenire entro un anno dalla costituzione.

7) L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera in ordine a:
- nomina dei componenti degli organi sociali, ivi incluso il Consiglio Direttivo, e revoca degli stessi;
- approvazione dei bilanci d'esercizio;
- responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione dei regolamenti dell'Associazione, ivi incluso quello dei lavori assembleari;
- valutazione sull'ammissione dei candidati a seguito di comunicazione di rifiuto da parte del Consiglio Direttivo;
- modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed individuazione, in caso di scioglimento, della destinazione del patrimonio residuo, fermo restando quanto previsto all'art. 17 del presente statuto;
- su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea tutti gli associati iscritti alla data di convocazione,.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, che dovrà rimanere depositato presso la sede legale nei quindici giorni antecedenti la riunione, con diritto degli associati di prenderne visione.

L'Assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno la metà degli associati.

Gli Associati sono convocati mediante lettera semplice o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea, nonché dell'ordine del giorno.
L'Assemblea potrà essere svolta anche in modalità telematica con modalità tali da garantire che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
L'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero degli associati intervenuti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da altro associato.
L'Assemblea delibera con la maggioranza degli Associati presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli associati presenti.
Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea.
Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nell'apposito libro delle deliberazioni assembleari.
Gli associati hanno diritto di ottenere copia dei verbali delle riunioni assembleari nonché dei bilanci approvati.

8) Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da un minimo di nove ad un massimo di diciotto membri, che durano in carica tre anni, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra gli Associati.
I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la politica associativa e le finalità da raggiungere in ciascun anno, redige il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea, nonché le direttive di attuazione delle decisioni.
Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, in ordine alle domande di ammissione di nuovi associati ed in ordine all'esclusione degli stessi.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, scegliendoli al proprio interno a maggioranza assoluta dei suoi membri; può inoltre deliberare con votazione unanime l'elezione di un Presidente Onorario anche al di fuori del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei consiglieri.
La convocazione avviene per iscritto ed è spedita almeno quindici giorni prima della data fissata.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri

del Consiglio; le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il processo verbale delle sedute è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nell'apposito libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio può delegare ad alcuno dei suoi membri parte dei propri poteri.

9) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
La legale rappresentanza spetta inoltre ai Consiglieri Delegati, nel limite della delega ricevuta.
Il Presidente ha la responsabilità generale dell'attività sociale.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi sia degli associati che dei terzi.
Il Presidente sovraintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla corretta esecuzione dei regolamenti emanati dal medesimo Consiglio ed approvati dall'Assemblea.
Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio.

10) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni qualora il Presidente sia temporaneamente impedito per qualunque motivo all'esercizio delle sue funzioni e, comunque, per le attività che gli vengono delegate dal Presidente.

11) Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

Fermo restando le ipotesi di cui agli articoli 30, commi 2 e 4 e 31, commi 1 e 3 del Codice degli Enti del Terzo Settore, l'Assemblea può nominare sia un organo di controllo, monocratico o collegiale, sia un revisore legale dei conti.

12) Tenuta dei libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del Codice degli Enti del Terzo Settore, nonché il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del Codice degli Enti del Terzo Settore.
Il Consiglio Direttivo si occupa della tenuta del libro degli Associati, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del registro dei volontari.
Eventuali ulteriori libri sociali sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'organo garantisce la possibilità per l'Associato di consultare il libro entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

MEZZI FINANZIARI

13) Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative da corrispondersi all'atto della iscrizione o del rinnovo dell'adesione, nella misura stabilita

annualmente dal Consiglio Direttivo, a seconda della categoria degli associati;
b) dai contributi concessi dagli enti aderenti;
c) dai contributi concessi da enti pubblici o privati;
d) da lasciti, eredità e donazioni;
e) da proventi che derivino da sponsorizzazioni di iniziative e da servizi di qualsiasi natura, resi a terzi.

14) Incarichi associativi

Gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

15) Bilancio ed Esercizi sociali

L'Associazione annualmente redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità perseguite dall'Associazione.
L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi di efficienza e di trasparenza.

16) Divieto di distribuzione di utili, fondi e riserve

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse come precisate all'articolo 3 del presente Statuto.

17) Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale preventivamente individuate dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice degli Enti del Terzo Settore.

F.TO DANA DANIELA
MARIO MONTI NOTAIO SEGUE SIGILLO

La presente copia riprodotta con sistema elettronico, in più fogli, è conforme all'originale, sottoscritto nei modi di legge, e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, Via Boscovich 61, sette febbraio duemilaventidue